

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA 01 CLASSE 09

1° SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 12 del 16/07/2020

OGGETTO: Atto di citazione avanti il Tribunale di Napoli Nord per risarcimento danni giudizio "Sig. Papa Pasquale contro Comune di Grumo Nevano". Nomina legale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **17,00**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 on la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 20 del 08/07/2020 prot. n. 6140, come rettificato con decreto commissariale n. 22 del 09/07/2020 prot. n. 6170, il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Ferdinando Tavasso la responsabilità del Settore AA.GG.nonché del servizio Contenzioso a far data dalla nomina fino a tutto il 30 settembre 2020;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che con deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 14/07/2020, adottata con i poteri di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato determinato di costituire l'Ente nel giudizio avanti al Tribunale di Napoli Nord promosso per risarcimento danni dal Sig. Pasquale Papa, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Vespa con studio in Napoli alla via S. Brigida, 39, che, con la medesima delibera, veniva dato mandato al Responsabile, di procedere alla nomina del legale che rappresentasse l'Ente nel suindicato giudizio sulla base del vigente regolamento degli incarichi legali, stabilendo altresì, l'onorario da corrispondere al prefato professionista nella misura di € 1.500,00 quale onorario, oltre spese generali, IVA e CPA, nella somma complessiva di € 2.188,68;

Atteso che, in base al disposto dell'art. 5 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7/8/2019, l'individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di patrocinio legale deve avvenire sulla base di rapporto fiduciario (*intuitu personae*) a seconda della tipologia del contenzioso nella quale trovasi inserito in relazione a ciascuna materia specialistica: amministrativo, civile, tributario, penale e lavoristico e nel rispetto dei seguenti principi: 1) rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell'elenco; 2) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si conferisce incarico; 3) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 4) fori di competenza della causa da affidare; 5) puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali eventualmente affidati;

Verificato con determinazione del servizio Contenzioso n. 104 del 23/12/2019 si è proceduto all'approvazione del nuovo elenco degli avvocati di fiducia dell'ente cui conferire gli incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune, a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento e della pubblicazione del relativo avviso pubblico in data 16/09/2020, con l'inserimento nello stesso di n. 88 professionisti;

Che a seguito dell'approvazione del suddetto elenco sono risultati assegnatari di incarico legali i professionisti di cui ai punti 3 e 44, mentre altri incarichi sono stati conferiti a professionisti extra albo;

Che in applicazione del disposto del regolamento comunale si è ritenuto semplicemente di scorrere l'elenco, formato in ordine di arrivo delle domande degli avvocati interessati ad esservi inseriti, individuando nello stesso ordine i legali che avevano indicato la specializzazione relativa alla causa di che trattasi, ossia in materia civile;

Considerato che il primo professionista utilmente collocato in elenco per tale materia e l'avv. Maria Michela Marzano, che contattata per le vie brevi ha comunicato la propria disponibilità ad assumere la difesa dell'ente nel giudizio di che trattasi;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito;

Tanto premesso;

DETERMINA

Di nominare, per tutti i motivi richiamati in premessa, l'Avv. Maria Michela Marzano, quale difensore degli interessi dell'Ente, nei giudizio promosso dal sig. Pasquale Papa innanzi al Tribunale di Napoli Nord per risarcimento danni, PEC: maria.michelamarzano@avvocatinapoli.legalmail.it telefono 081.3421816 – via F. Turati, 31, Grumo Nevano;

Di Impegnare la somma di € 2.188,68, di cui € 1.500,00 per onorario oltre spese generali C.P.A. ed IVA, al cap. 3500 del PEG 2020, da corrispondere al legale per l'incarico defensionale da svolgere;

di stipulare con il prefato professionista l'apposita convenzione redatta in base al vigente regolamento dagli incarichi legali, che si allega in copia per formare parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale la stessa viene approvata anche per gli incarichi da conferire in futuro, in vigenza dello stesso regolamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ferdinando Tavasso

VISTO per la regolarità contabile

il 17/7/2020

imp. 440/2020 Pul

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Salvatore Fattore

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Ferdinando Tavasso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ reg. _____

Il responsabile della pubblicazione

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

L'Anno _____ addì _____ del mese di _____, in Grumo Nevano nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Grumo Nevano (di seguito: Comune), con sede in via Giotto, 4, C.F. 80025240633, in persona del dott. Ferdinando Tavasso che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, rappresentandolo nella sua qualità di Responsabile pro tempore del Servizio Contenzioso, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e giusta decreto commissariale n. 20 del 08/07/2020, come rettificato con decreto commissariale n. 22 del 09/07/2020;

E

L'Avv. _____, con studio in _____ alla via/piazza _____;

Premesso che:

con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____, adottata con i poteri della Giunta comunale, si è ritenuto di costituirsi in giudizio, autorizzando il Commissario stesso a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente, dando mandato al Responsabile del Servizio interessato di provvedere, con proprio atto gestionale alla nomina del legale a tutela degli interessi del Comune;

con determinazione del Servizio Contenzioso n. _____ del _____ si è proceduto alla suddetta nomina nella persona dell'Avv. _____;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/08/2019 è stato approvato regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio del Comune ove all'art. 6 sono determinati i compensi professionali da corrispondere al professionista incaricato, determinati in base alla tipologia dell'incarico, come di seguito specificato:

- giudizi innanzi al Giudice di Pace € 671,00 + IVA e c.p.a.;
- giudizi innanzi al Tribunale Civile o Penale € 1.500,00 + IVA, c.p.a. e spese generali;
- giudizi innanzi alla Corte Appello € 1.700,00 + IVA, c.p.a. e spese generali;
- giudizi innanzi alla Corte di Cassazione € 2.600,00 + IVA, c.p.a. spese generali e spese vive;
- giudizi innanzi al TAR € 1.800,00 + IVA, c.p.a. spese generali;
- giudizi innanzi al Consiglio di Stato € 3.000,00 + IVA, c.p.a. spese generali e spese vive;
- giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale € 1.200,00 + IVA e c.p.a.;
- giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Regionale € 1.400,00 + IVA e c.p.a.;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio proposto da _____ c/ Comune di Grumo Nevano dinanzi il _____ e viene conferito solo per l'attuale grado di giudizio, restando nella discrezionalità dell'Amministrazione ogni successiva determinazione.

È obbligo del Legale attenersi alla stretta osservanza del codice deontologico.

Il Comune, in riferimento al giudizio suddetto, corrisponderà al Legale incaricato un importo di € _____ + IVA e c.p.a., per complessivi € _____ [oltre spese vive anticipate e documentate].

In caso di più giudizi di pari oggetto assegnati al medesimo legale, sarà corrisposto un onorario nella misura del 30%, per ogni ulteriore citazione oltre alla prima fino alla quinta e del 10% dalla sesta in poi, calcolato sull'importo dell'onorario per il primo incarico. È obbligo del legale di unificare o chiedere la riunione di giudizi aventi pari oggetto.

Nel caso di estinzione del giudizio per perenzione o rinuncia del/dei ricorrenti, si liquiderà un onorario corrispondente al 50% dell'importo dovuto per il tipo di incarico conferito.

Il legale incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato dall'ufficio legale, senza null'altro a pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune e comporta la consegna al competente ufficio comunale di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dal Regolamento, non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Qualora il legale sia subentrato in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), verranno corrisposte le competenze nella misura ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza e debenza nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti degli importi massimi sopra stabiliti.

In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il legale dovrà provvedere a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive e senza alcun ulteriore onere a carico del bilancio comunale, se non in caso di mancato e comprovato recupero delle spettanze.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del Legale incaricato, una somma a titolo di acconto non superiore al 50% dell'importo totale, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi. Negli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di € 1.000,00 netti, non si dà luogo ad acconti.

Il Legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune e trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il Legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte dall'impegno di spesa così come quantificato dalla presente convenzione.

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta

salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Al Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione della mera sostituzione in udienza. Il legale incaricato può ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ferma restando la esclusiva responsabilità dello stesso nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al Legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati al punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il Comune si riserva la facoltà di non applicare la presente convenzione per le vertenze caratterizzate da particolare rilevanza e complessità. In questi casi l'onorario sarà contrattato tra le parti.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI GRUMO NEVANO

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE DI GRUMO NEVANO

IL PROFESSIONISTA
